

(BUR2008023)

Legge regionale 9 febbraio 2010 - n. 9

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi

(5.4.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale»)

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è inserito il seguente:

«Art. 10 bis

(Promozione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso i marchi collettivi)

1. Allo scopo di valorizzare attività, processi, lavorazioni e prodotti caratteristici del territorio di ogni provincia lombarda o con specifici requisiti qualitativi, la Regione Lombardia promuove la diffusione della cultura della qualità nel settore agricolo ed agroalimentare attraverso:

- a) la creazione di marchi collettivi geografici promossi dalle province in base all'articolo 34, comma 1, lettera l);
- b) la creazione di altri marchi collettivi di qualità promossi dai produttori delle filiere agroalimentari.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione della cultura della qualità, della sicurezza alimentare, della salubrità dei prodotti, della rintracciabilità della produzione, della salvaguardia ambientale e della tutela del consumatore, anche attraverso la realizzazione di campagne pubblicitarie ed iniziative integrate con il settore secondario e del turismo.

3. Al fine di individuare le azioni volte al raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione si avvale:

- a) del tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) per quanto concerne le azioni di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo;
- b) delle forme di concertazione di cui alla vigente normativa per quanto concerne le azioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 febbraio 2010

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/964 del 3 febbraio 2010)

(BUR2008024)

Legge regionale 9 febbraio 2010 - n. 10

Mutamento delle circoscrizioni comunali dei comuni di Rodano e Vignate, in provincia di Milano

(1.3.3)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**(Finalità)**

1. È distaccata dal comune di Rodano, in provincia di Milano, ed aggregata al comune di Vignate, in provincia di Milano, la porzione di territorio, secondo la delimitazione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione tecnica allegate alla presente legge.

Art. 2**(Rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali)**

1. I rapporti conseguenti al mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 1 sono regolati dalla provincia di Milano, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali).

Art. 3**(Strumenti urbanistici)**

1. I comuni di Rodano e Vignate provvedono a modificare gli strumenti urbanistici vigenti nei propri territori.

Art. 4**(Rimborso spese)**

1. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dalla provincia di Milano in attuazione delle funzioni di cui all'articolo 2 si provvede con decreto del dirigente competente per materia, ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 29/2006 e della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).

Art. 5**(Norma finanziaria)**

1. Alle spese di cui all'articolo 4 si provvede mediante impiego delle somme stanziare sull'UPB 1.1.8.1.196 «Spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di circoscrizioni comunali» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2010.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 9 febbraio 2010

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/965 del 3 febbraio 2010)

RELAZIONE TECNICA

L'area da distaccarsi dal comune di Rodano risulta avere una estensione pari a mq 1.500 ed è identificabile nello stralcio planimetrico allegato al Fig. 3, mapp. 92 e 101; essa confina a sud ed a ovest con il Parco naturalistico di proprietà della Fondazione Invernizzi denominata «Tenuta Trenzanesio» e a nord e ad est con la zona residenziale del comune di Vignate.

Sulla superficie del territorio del comune di Rodano da distaccarsi sono presenti due fabbricati residenziali all'interno dei quali risiedono 20 abitanti.



